



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 2, 6, 32, 45a, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale nonché l'articolo 53 della legge federale dell'8 marzo 1960³ sulle strade nazionali,

Art. 29a Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina

¹ Il segnale «Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina» (2.48.1) indica che gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sul tratto in questione soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza richiesti ai sensi dell'articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr.

² A prescindere dalle eccezioni esistenti legate all'approvazione del tipo, sono esclusi dal campo di applicazione:

- a. i viaggi dei servizi antincendio, della protezione civile, del servizio sanitario, della polizia, delle autorità doganali e dell'esercito nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- b. i viaggi per azioni di soccorso in caso di incidente o avaria e della manutenzione stradale;

RS

¹ RS 741.21

² RS 741.01

³ RS 725.11

- c. i veicoli del servizio pubblico di linea regionale, compresi gli autobus sostitutivi di treni;
- d. gli autoveicoli adibiti ad abitazione;
- e. i veicoli blindati;
- f. i veicoli e i trasporti eccezionali;
- g. i veicoli fuoristrada;
- h. i veicoli accessibili con sedia a rotelle;
- i. i veicoli con più di tre assi;
- j. i veicoli d'epoca, riconosciuti come tali in base all'indicazione nella licenza di circolazione.

³ Il segnale «Fine dell'obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina» (2.57.1) indica che l'obbligo di equipaggiamento ai sensi dell'articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr è soppresso.

Art. 107 cpv. 3 lett. b n. 8^{bis}

³ Non sono necessarie decisioni formali o pubblicazioni per:

- b. la collocazione dei seguenti segnali:
 - 8^{bis}*. «Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (2.48.1)» e «Fine dell'obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina » (2.57.1),

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 2.48.1 e 2.57.1



2.48.1 Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (art. 29a)



2.57.1 Fine dell'obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (art. 29a)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi